

REGISTRO COMUNALE  
N. 605 del 16 SET. 2016



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*  
**SETTORE TECNICO**

ORIGINALE  
DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 266 DEL 16/09/2016

Oggetto:	Approvazione perizia e determinazione dell'indennizzo relativo all'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 42-bis del nuovo T.U. sulle espropriazioni, della particella n. 853 del foglio 27 occorsa per lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato
----------	---

**UFFICIO PROPONENTE**  
**SETTORE TECNICO**

**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
*(Ing. Aurelio Lovoy)*



Allegati: (depositati c/o Ufficio Tecnico)  
- relazione di stima  
- particellare grafico

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**VERIFICATO** che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell'art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013

### **PREMESSO :**

- che la particella n. 853 del foglio 27 è stata interessata, in passato, dai lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato di Santa Margherita di Belice giusto decreto n. 4281/7370 in data 26/10/1981 con il quale l'Ispettorato Generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, in linea tecnica e amministrativa il progetto di 1° stralcio dei lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato unitamente al piano particellare grafico e l'elenco delle ditte da espropriare per l'esecuzione dei lavori.
- che in seguito, con decreto n. 10848 in data 18/10/1984, l'I.G.ZZ.TT. ha approvato le perizie di variante relative alle espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e successivamente, con decreto n. 8128 in data 23/10/1986, lo stesso I.G.ZZ.TT. ha approvato la perizia di aggiornamento relativa alle espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori sopracitati;
- che con Ordinanza della Prefettura di Agrigento n. 4600 in data 28/10/1986 è stato disposto il deposito dell'elenco e del piano particellare presso la Segreteria del Comune di Santa Margherita di Belice;
- che il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto ad informare del deposito, con avviso del 29/10/1986, inserito nella G.U.R.S. n. 46 del 15/11/1986, ed a certificarne in data 02/12/1986 l'avvenuta pubblicazione ;
- che con Ordinanza della Prefettura di Agrigento n. 4600/bis in data 04/12/1986 il piano particolareggiato è stato reso esecutivo;
- che la Prefettura di Agrigento, con decreto n. 1392/IV/2.38.18 in data 14/03/1987, ha pronunciato, in favore del Demanio dello Stato, l'espropriazione definitiva degli immobili occorsi per l'esecuzione dei lavori di cui in argomento.
- che a seguito di accertamenti effettuati e dal confronto dei mappali aggiornati con il piano particellare grafico è emerso che in tutta la procedura espropriativa - dal piano particellare grafico fino al decreto definitivo d'esproprio - è stata indicata erroneamente la particella n. 583 del foglio 27 anziché la particella n. 853 del medesimo foglio; la suddetta particella è concorrente assieme ad altre, anch'esse già espropriate, a costituire la superficie urbanizzata del vecchio centro abitato.
- che pertanto la particella n. 853 del foglio 27, senza nessun provvedimento ablativo formale, in quanto indicata erroneamente nel procedimento espropriativo, è stata occupata ed assegnata dalla Commissione ex art. 5 L. 178/76 che l'ha ritenuta, erroneamente, formalmente acquisita.
- che con istanza in data 13/02/2012, protocollata in pari data al n. 1900, la signora ZOCCO Maria Antonia, nella qualità di proprietaria della particella n. 853 del foglio 27, in considerazione del fatto che la suddetta particella, sulla quale insiste il lotto n. 26, comparto n. 2 vecchio centro, risulta oggi assegnata dalla Commissione di cui all'art. 5 della L. 178/76, ha proposto all'Amministrazione Comunale, in sostituzione del procedimento espropriativo, un accordo sostitutivo con contestuale cessione volontaria della citata area sulla base del valore venale determinato con Determina Dirigenziale – Settore Tecnico – n. 75 del 21/04/2008;
- che con nota n. 3438 del 13/03/2012 del Settore Tecnico, nel prendere atto della volontà della signora ZOCCO Maria Antonia di cedere bonariamente la particella n. 853 del foglio 27, si è convenuto favorevolmente sull'opportunità della suddetta cessione. Tuttavia, poiché al momento, non erano disponibili i fondi necessari per procedere alla formalizzazione della procedura di cessione si

comunicava con la stessa nota che si sarebbe proceduto alla stipula dell'atto di cessione non appena assegnate le risorse necessarie;

- che con atto di costituzione in mora del 09/06/2014 la signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, reiterava la suddetta istanza sollecitando questo Ente alla definizione delle procedure con l'avvertenza che trascorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto avrebbe adito l'autorità giudiziaria;
- che con nota n. 9514 del 21/07/2014 del Settore Tecnico, nelle more di reperimento delle risorse necessarie, si ribadisce la volontà dell'Ente ad addivenire alla cessione volontaria del suddetto bene;
- con nota n. 14860 del 14/10/2014 la signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, invita l'Ente a comunicare la disponibilità economica offerta in via transattiva assegnando, anche con negoziazione assistita, un termine di giorni trenta;
- che con nota n. 17508 del 24/11/2014 il Settore Tecnico trasmetteva alla signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, per visione ed accettazione da parte della controparte, lo schema di atto di cessione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione di rito. Il suddetto schema di atto di cessione bonaria riportava un corrispettivo complessivo e definitivo di € 14.200,38, al lordo della ritenuta d'imposta, equivalente all'indennizzo di esproprio, ex art. 37 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, calcolata assumendo quale valore venale degli immobili in argomento, il valore stabilito con la Determina Dirigenziale n. 75 del 21/04/2008, così come chiesto dalla controparte con l'istanza n. 3438 del 13/03/2012;
- che dagli atti non si evince nessun riscontro, da parte signora ZOCCO Maria Antonia, alla nota n. 17508 del 24/11/2014 del Settore Tecnico; riscontro dovuto trattandosi di un atto bilaterale;
- che con atto di citazione in data 29/04/2016 prot. 7181 la signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, cita il Comune di Santa Margherita di Belice a comparire in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Sciacca per il giorno 14/09/2016.
- che con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 13/06/2016, al fine di completare l'acquisizione delle aree occupate e dei terreni occorsi per la realizzazione dell'opera pubblica inerente i lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato, si è dato mandato, ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere il tentativo di acquisire le aree per via bonaria tramite un accordo transattivo sicuramente più conveniente per l'amministrazione e di avviare, nel caso che non si addivenisse ad un accordo, il procedimento di cui all'art. 42-bis del T.U. sugli espropri che consente l'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree utilizzate per scopi pubblici in assenza di un valido titolo.
- che con nota n° 9942 del 17/06/2016, in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta delibera di G.M. n° 67/2016, si è proposto alla ditta interessata un accordo transattivo riconoscendole un indennizzo di € 20.395,20; entro il termine assegnato la ditta non ha accolto la suddetta proposta.
- che in data 25/07/2016 è stata redatta, ai sensi dell'art. 42-bis del T.U. sugli espropri, la perizia di esproprio costituita da: relazione tecnica e piano particellare grafico;
- che con nota n° 12287 del 25/07/2016 indirizzata alla sig.ra Zocco Maria Antonia si è dato avviso dell'avvio del procedimento espropriativo e dell'avvenuta redazione della perizia di stima; con lo stesso avviso è stato assegnato un termine perentorio di giorni 15 per la presentazione di eventuali osservazioni;

#### **CONSIDERATO:**

- che il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il nuovo testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità che ha innovato la disciplina sugli espropri;
- che a far data dal 04/12/1986, data di esecutività del piano particolareggiato, il fondo sopradescritto è stato utilizzato per scopi di pubblico interesse in seguito alla realizzazione dei lavori di cui trattasi che ne hanno comportato la modifica e che pertanto l'occupazione delle aree interessate dall'intervento pubblico di cui sopra è da considerarsi "*sine titulo*";

- che il principio secondo cui la pubblica amministrazione non può divenire proprietaria di un bene *sine titulo*, si applica anche se l'occupazione del suolo in questione è stata disposta in attuazione di una dichiarazione di pubblica utilità anteriore alla data di entrata in vigore del Testo Unico sull'espropriazione, se alla stessa non è seguita l'emanazione del decreto di esproprio entro il prescritto termine di validità;
- che dagli atti in possesso è da ritenere che nel caso di cui trattasi non si sia verificata la particolare fattispecie prevista dall'art. 2043 del codice civile in quanto al momento non si è a conoscenza di presunti danni arrecati in conseguenza dell'avvenuta immissione in possesso dei beni espropriati;
- che dal conflitto di interesse tra l'espropriante e l'espropriato sia prevalente l'interesse pubblico che si vuole realizzare per cui si ritiene di poter acquisire i fondi di cui sopra al patrimonio indisponibile;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, rielaborato a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che recita: <<.....Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

*L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del Sindaco . . . . . >>;*

**VISTO** l'articolo 23-bis, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61, che stabilisce: <<Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni ed alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'Ufficio del Territorio delle domande di voltura catastale degli immobili e dei beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice>>.

**RILEVATO**, pertanto, che è emersa l'esistenza di fondi occupati "*sine titulo*" ed utilizzati per scopi di pubblico interesse in seguito alla realizzazione dei lavori di cui trattasi;

**VISTO** l'art. 42/BIS del T.U. sugli espropri che consente l'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree utilizzate per scopi pubblici in assenza di un valido titolo, stabilendo in particolare:

*comma 1 - Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in asserza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;*

*comma 3 - Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.*

**PRESO** atto che entro i termini assegnati non sono state presentate osservazioni;

**CONSIDERATO** che la particella interessata è concorrente assieme ad altre, tutte già acquisite, a costituire la superficie urbanizzata del vecchio centro abitato.;

**PRESO ATTO** che il fondo sopradescritto, senza nessun provvedimento ablativo, a far data dal 04/12/1986, data di esecutività del piano particolareggiato, è stato utilizzato per scopi di pubblico interesse in seguito alla realizzazione dei lavori di cui trattasi che ne hanno comportato la modifica;

**RITENUTO**, pertanto, necessario acquisire la suddetta particella, al fine di completare l'acquisizione delle aree occupate e dei terreni occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica inerente i lavori di urbanizzata del vecchio centro abitato;

**VISTA** la Relazione di stima ed il piano particellare grafico all'uopo predisposti dal Servizio Espropri in data 25/07/2016, con la quale è stata quantificata in € 20.395,20 la spesa complessiva occorrente per la regolarizzazione del procedimento di che trattasi, oltre le per spese di registrazione, trascrizione e volturazione;

**ATTESO** che l'acquisizione per tale via della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione ne consente la formalizzazione anche ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e la voltura catastale;

**PRECISATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l'intervenuto acquisto per tale via della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione, ai fini della registrazione all'Agenzia delle Entrate, alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e la voltura presso il Catasto, dovrà essere formalizzato e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali;

**ATTESO** che la procedura espropriativa rientra nell'ambito dei lavori di urbanizzazione del vecchio centro;

**RITENUTO** opportuno provvedere all'approvazione della sopra indicata perizia e alla determinazione dell'indennizzo;

#### D E T E R M I N A

**APPROVARE** la perizia di esproprio redatta in data 25/07/2016 inerente l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 42-bis del nuovo T.U. sulle espropriazioni, della particella n. 853 del foglio 27 occorsa per lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato, costituita da: relazione tecnica e piano particellare grafico;

**STABILIRE** che l'indennizzo complessivo ammonta ad € 20.395,20;

**DARE ATTO** che al relativo impegno di spesa si provvederà con separato atto;

#### **COMUNICARE:**

1) Il proprietario espropriando, **entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto**, può convenire alla cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione mediante comunicazione scritta a questo Ente.

In caso di silenzio, l'indennizzo si intende rifiutato. In tal caso ai sensi del comma 14, dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001, l'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa DD.PP.

Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio.

2) Qualora si sia condivisa la determinazione della indennizzo e si sia dichiarata l'assenza di diritti di terzi sul bene, il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente atto, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intero indennizzo, ovvero il saldo di quello già corrisposto a titolo di acconto, è corrisposto entro il termine dei successivi sessanta giorni.

3) Qualora sia stata condivisa la determinazione dell'indennizzo, il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario possono stipulare l'atto di cessione del bene ai sensi del comma 9 e 10, dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001.

5) Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio (comma 11, art. 20).

6) La somma spettante a titolo di indennizzo è soggetta, sussistendone i presupposti di legge, alla ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n° 327/2001

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

*(Ing. Aurelio Lovoy)*



RELAZIONE SULL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 42-BIS DEL NUOVO T.U. SULLE ESPROPRIAZIONI, DELLA PARTICELLA N. 853 DEL FOGLIO 27 OCCORSA PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL VECCHIO CENTRO ABITATO

**PREMESSO :**

- che la particella n. 853 del foglio 27 è stata interessata, in passato, dai lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato di Santa Margherita di Belice giustamente decreto n. 4281/7370 in data 26/10/1981 con il quale l'Ispettorato Generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, in linea tecnica e amministrativa il progetto di 1° stralcio dei lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato unitamente al piano particellare grafico e l'elenco delle ditte da espropriare per l'esecuzione dei lavori.
- che in seguito, con decreto n. 10848 in data 18/10/1984, l'I.G.ZZ.TT. ha approvato le perizie di variante relative alle espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e successivamente, con decreto n. 8128 in data 23/10/1986, lo stesso I.G.ZZ.TT. ha approvato la perizia di aggiornamento relativa alle espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori sopracitati;
- che con Ordinanza della Prefettura di Agrigento n. 4600 in data 28/10/1986 è stato disposto il deposito dell'elenco e del piano particellare presso la Segreteria del Comune di Santa Margherita di Belice;
- che il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto ad informare del deposito, con avviso del 29/10/1986, inserito nella G.U.R.S. n. 46 del 15/11/1986, ed a certificarne in data 02/12/1986 l'avvenuta pubblicazione ;
- che con Ordinanza della Prefettura di Agrigento n. 4600/bis in data 04/12/1986 il piano particolareggiato è stato reso esecutivo;
- che la Prefettura di Agrigento, con decreto n. 692/IV/2.38.18 in data 14/03/1987, ha pronunciato, in favore del Demanio dello Stato, l'espropriazione definitiva degli immobili occorsi per l'esecuzione dei lavori di cui in argomento.
- che a seguito di accertamenti effettuati e dal confronto dei mappali aggiornati con il piano particellare grafico è emerso che in tutta la procedura espropriativa - dal piano particellare grafico fino al decreto definitivo d'esproprio - è stata indicata erroneamente la particella n. 583 del foglio 27 anziché la particella n. 853 del medesimo foglio; la suddetta particella è concorrente assieme ad altre, anch'esse già espropriate, a costituire la superficie urbanizzata del vecchio centro abitato.
- che pertanto la particella n. 853 del foglio 27, senza nessun provvedimento ablativo formale, in quanto indicata erroneamente nel procedimento espropriativo, è stata occupata ed assegnata dalla Commissione ex art. 5 L. 178/76 che l'ha ritenuta, erroneamente, formalmente acquisita.
- che con istanza in data 13/02/2012, protocollata in pari data al n. 1900, la signora ZOCCO Maria Antonia, nella qualità di proprietaria della particella n. 853 del foglio 27, in considerazione del fatto che la suddetta particella, sulla quale insiste il lotto n. 26, comparto n. 2 vecchio centro, risulta oggi assegnata dalla Commissione di cui all'art. 5 della L. 178/76, ha proposto all'Amministrazione Comunale, in sostituzione del procedimento espropriativo, un accordo sostitutivo con contestuale cessione volontaria della citata area sulla base del valore venale determinato con Determina Dirigenziale – Settore Tecnico – n. 75 del 21/04/2008;
- che con nota n. 3438 del 13/03/2012 del Settore Tecnico, nel prendere atto della volontà della signora ZOCCO Maria Antonia di cedere bonariamente la particella n. 853 del foglio 27, si è convenuto favorevolmente sull'opportunità della suddetta cessione. Tuttavia, poiché al momento, non erano

disponibili i fondi necessari per procedere alla formalizzazione della procedura di cessione si comunicava con la stessa nota che si sarebbe proceduto alla stipula dell'atto di cessione non appena assegnate le risorse necessarie;

- che con atto di costituzione in mora del 09/06/2014 la signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, reiterava la suddetta istanza sollecitando questo Ente alla definizione delle procedure con l'avvertenza che trascorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto avrebbe adito l'autorità giudiziaria;
- che con nota n. 9514 del 21/07/2014 del Settore Tecnico, nelle more de reperimento delle risorse necessarie, si ribadisce la volontà dell'Ente ad addivenire alla cessione volontaria del suddetto bene;
- con nota n. 14860 del 14/10/2014 la signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, invita l'Ente a comunicare la disponibilità economica offerta in via transattiva assegnando, anche con negoziazione assistita, un termine di giorni trenta;
- che con nota n. 17508 del 24/11/2014 il Settore Tecnico trasmetteva alla signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, per visione ed accettazione da parte della controparte, lo schema di atto di cessione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione di rito. Il suddetto schema di atto di cessione bonaria riportava un corrispettivo complessivo e definitivo di € 14.200,38, al lordo della ritenuta d'imposta, equivalente all'indennità di esproprio, ex art. 37 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, calcolata assumendo quale valore venale degli immobili in argomento, il valore stabilito con la Determina Dirigenziale n. 75 del 21/04/2008, così come chiesto dalla controparte con l'istanza n. 3438 del 13/03/2012;
- che dagli atti non si evince nessun riscontro, da parte signora ZOCCO Maria Antonia, alla nota n. 17508 del 24/11/2014 del Settore Tecnico; riscontro dovuto trattandosi di un atto bilaterale;
- che con atto di citazione in data 29/04/2016 prot. 7181 la signora ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, cita il Comune di Santa Margherita di Belice a comparire in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Sciacca per il giorno 14/09/2016.

Pertanto con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 13/06/2016, al fine di completare l'acquisizione delle aree occupate e dei terreni occorsi per la realizzazione dell'opera pubblica inerente i lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato, si è dato mandato, ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere il tentativo di acquisire le aree per via bonaria tramite un accordo transattivo sicuramente più conveniente per l'amministrazione e di avviare, nel caso che non si addivenisse ad un accordo, il procedimento di cui all'art. 42-bis del T.U. sugli espropri che consente l'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree utilizzate per scopi pubblici in assenza di un valido titolo.

Con nota n° 9942 del 17/06/2016, in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta delibera di G.M. n° 67/2016, si è proposto alla ditta interessata un accordo transattivo riconoscendole un indennizzo di € 20.395,20; entro il termine assegnato la ditta non ha accolto la suddetta proposta.

La suddetta somma offerta, corrisponde a quanto determinato ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/2001.

Pertanto, occorre procedere, ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/2001, all'acquisizione delle aree occupate senza titolo, con effetti *ex nunc*, previa corresponsione al privato di un indennizzo (non un risarcimento) che copre il valore venale del bene (da calcolarsi al momento dell'acquisizione in quanto la stessa avviene in modo non retroattivo ai sensi del comma 1), oltre che di una somma ulteriore (forfetariamente determinata in misura pari al 10% del valore venale) a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale, nonché, per il periodo di occupazione senza titolo, fermo restando la necessità di partire dal valore venale del suolo per ciascun anno a partire dall'inizio dell'illegittima occupazione, di un importo a titolo risarcitorio liquidato nella misura del 5% annuo sui predetti importi, come prescritto dal comma 3 della menzionata norma, non emergendo in atti la prova di un danno diverso e ulteriore.



Per ricorrere al richiamato procedimento si è accertato che - nonostante i lavori sono stati dichiarati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenti - i beni privati utilizzati senza titolo, a partire dall'occupazione di fatto illegittima poiché la particella era stata erroneamente indicata, non possono essere restituiti al privato in quanto trasformati irreversibilmente dai lavori di urbanizzazione primaria del vecchio centro abitato e oggi l'area risulta assegnata dalla Commissione di cui all'art. 5 della L. 178/76

L'area di che trattasi ricade in "zona residenziale di completamento", assimilabile alla zona B, destinata all'attuazione del Piano Particolareggiato "vecchio centro".

La suddetta destinazione deriva dall'approvazione della variante "Piano Particolareggiato vecchio centro", la cui ultima versione tutt'ora in vigore del novembre 2000 è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 02/07/2001.

Per la determinazione del valore venale del bene, pertanto, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 3, del T.U. sugli espropri, si utilizzerà il criterio delle aree edificabili secondo le disposizioni dell'art. 37 del DPR 327/2001.

La determinazione del valore da assegnare alle suddette aree, non essendosi questo Comune ancora dotato di un regolamento comunale per la determinazione di valori di riferimento per le aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, è rappresentato dal valore stabilito con la Determina Dirigenziale n. 75 del 21/04/2008.

Con la Determina Dirigenziale n. 75 del 21/04/2008, inerente le osservazioni prodotte sull'esproprio di aree facenti parte del medesimo piano, accogliendone alcune e respingendone altre, si è stabilito il valore venale dell'aree oggetto dell'esproprio al 15/01/1968 in £. 7.000/mq, da rivalutare alla data del decreto di espropriazione/atto di cessione.

In base a quanto sopradetto l'indennizzo da corrispondere ammonta:


indennizzo patrimoniale (art. 42-bis c.3) mq 184 x €/mq 68,64 =	€ 12.648,19
indennizzo non patrimoniale (art. 42-bis c.1) 10%	€ 1.264,82
risarcimento per occ. illegittima (art. 42-bis c.3 2p) 5%	
valutato sul valore venale anno Xanno	€ 6.482,19
TOTALE	€ 20.395,20

Santa Margherita di Belice , 25/07/2016

Il Tecnico

---

- allegato piano particellare grafico



SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all'intervento n° \_\_\_\_\_ cap. **3** denominato:

- Impegno n° \_\_\_\_ anno

Il Responsabile del Settore Finanziario

Luigi Milano

Data \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;*

*Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;*

**CERTIFICA**

*che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 18-08-2016 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.*

*Dalla Residenza Municipale, li 20-08-2016*

**L'Addetto**

G.Catalano/V.Montelione

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Antonina Ferraro